





PROTOCOLLO DI INTESA

"Per la realizzazione di un'azione integrata per l'incremento della protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere".

TRA

LA REGIONE LAZIO, (C.F. 80143490581), con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, c.a.p. 00145, rappresentata dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

E

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI, (C.F. MNDFNC55P19F839A) con sede in Via Antonio del Re, 24 Tivoli (RM) c.a.p 00019 rappresentata dal Procuratore della Repubblica Dott. Francesco Menditto

L'AZIENDA ASL ROMA 5 (C.F. SNTGGG68E22D960G), con sede in via Acquaregna 1/15. Tivoli, (RM) c.a.p 00019, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giorgio Giulio Santonocito

PREMESSO CHE

- con legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna", la Regione ha disciplinato specifici interventi finalizzati alla promozione di politiche integrate di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.
- con Deliberazione del 12 dicembre 2017, n. 845 la Giunta Regionale ha approvato il "Piano Regionale triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne. Obiettivi e azioni per il contrasto alla violenza di genere per il triennio 2017-2019";
- con Deliberazione del 13 febbraio 2018, n. 79 la Giunta Regionale ha approvato uno schema di Protocollo d'intesa con l'Ordine degli Psicologi del Lazio e la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle persone vittime di reato vulnerabili e in condizione di particolare vulnerabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1 è stato approvato il "Piano Sociale Regionale Denominato "Prendersi Cura, Un Bene Comune" mediante il quale, tra l'altro, la Regione Lazio intende sostenere e consolidare interventi volti al rafforzamento del lavoro di rete, favorendo l'inserimento dei servizi di contrasto alla violenza di genere nella programmazione sociosanitaria locale; promuovere azioni che rafforzino la formazione e l'aggiornamento del personale che opera nei servizi e negli enti pubblici e privati dedicati a questo settore; incentivare programmi di intervento finalizzati alla promozione di una cultura del rispetto dei diritti e delle differenze di genere, aumentando



il sostegno alle reti e promuovendo iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione.

CONSIDERATO CHE

- in data 29 novembre 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, l'Azienda Sanitaria Locale Roma 5, l'Ordine degli Psicologi del Lazio, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli e la Camera Penale di Tivoli (di seguito indicato come Protocollo del 2016) hanno stipulato il "Protocollo d'intesa per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere";
- la ASL Roma 5 ha come impegno precipuo il rispetto della dignità, dei diritti della persona e la protezione dei soggetti più deboli;
- oltre alla salvaguardia dei valori fondamentali, l'Azienda sanitaria locale garantisce adeguati livelli di assistenza per la tutela della salute fisica, psichica e sociale, con l'impegno garantito da strutture proprie o da terzi, per conto e a carico della stessa azienda;
- nel Protocollo del 2016, all'art.5 comma 6, è previsto che "l'Azienda Sanitaria Locale si rende disponibile, nel tempo, ad integrare il personale specializzato, previa specifica formazione, per le attività indicate, oltre a quelle previste dall'articolo 7, secondo quanto specificato nel protocollo operativo di cui all'articolo 8 comma 2;

CONSIDERATO INOLTRE

che la Procura di Tivoli ha in atto un'azione finalizzata a dare piena attuazione ai propri compiti istituzionali, con specifico riferimento al contrasto alla violenza di genere, fenomeno delittuoso molto diffuso nel circondario come evidenziato, da ultimo, nella Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021.

VISTA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione dell'ONU per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui del 2 dicembre 1949, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 23 novembre 1966, n. 1173;
- Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, n. 132;
- Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176;
- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata con Legge 20 marzo 2003, n. 77;
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con Legge 1° ottobre 2012, n. 172;
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77;



- Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia minorile diritti, ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.39;
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212:
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale";
- Legge 3 agosto 1998, n. 269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione e pornografia".
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali":
- Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";
- Legge 11 agosto 2003, n. 238, "Misure contro la tratta delle persone";
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38, "Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, e pedopornografia anche a mezzo internet":
- Legge 23 aprile 2009, n. 38, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
- Legge 4 maggio 2009, n. 41, "Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia";
- Legge 4 giugno 2010, n. 96, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009" attuativa della norma comunitaria n. 2201/220/GAI del 15.3.2001, in tema di protezione e tutela delle vittime nel procedimento penale:
- Legge 15 ottobre 2013, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";
- Legge 19 luglio 2019, n. 69, "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" (c.d. "Codice Rosso"):
- Legge Regionale 6 dicembre 1979, n. 93," Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari", in attuazione della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616:
- Legge Regionale 27 dicembre 1979, n. 101, "Modalità per l'organizzazione del servizio di pronto intervento socio — sanitario";
- DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che adotta il Piano di rientro denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il parere del 28 gennaio 2020 e definisce il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- DGR n. 406 del 26 giugno 2020 che prende atto del DCA n. 81/20 e recepisce il Piano di rientro denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957 n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
- Decreto legislativo 30 marzo 20021, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

3

VISTI, in particolare

- Il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio 152 del 12 maggio 2014 "Rete per la salute della Donna, della Coppia e del Bambino: ridefinizione e riordino delle funzioni e dell'attività dei Consultori familiari regionali. Per rimborso del Parto a domicilio ad integrazione del Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. U0029 del 01/04/2011":
- l'art. 5 dell'allegato 1 "Linee di indirizzo regionali per le attività dei Consultori familiari" al DCA della Regione Lazio n. 152/2014 con cui vengono previsti interventi di prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di violenza di genere, nell'ambito di operatività integrate con i servizi socio-sanitari distrettuali, Presidi Ospedalieri/Aziende Ospedaliere, Enti Locali, Centri Antiviolenza, Case di Rifugio, Polizia di Stato, Carabinieri, Agenzie comunali, provinciali e regionali, Associazionismo del Provato Sociali;
- Il DPCM del 12 gennaio 2017 avente ad oggetto "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e, in particolare l'art. 24 comma 1 lettera r) che, nell'ambito dell'assistenza socio sanitaria rivolta ai minori, alle donne, alle coppie e alle famiglie pone particolare attenzione alla prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Art.2

(Attività e finalità)

- 1. Il presente protocollo ha come finalità lo sviluppo ulteriore della collaborazione tra la Procura della Repubblica di Tivoli e l'ASL Roma 5, già in atto nel territorio, tramite il protocollo d'intesa "Vittime vulnerabili" del 2016, nel quadro dell'intesa generale approvata nel 2018 tra la Regione Lazio e l'Ordine degli Psicologi del Lazio e la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma.
- 2. Le parti intendono:
 - a. incrementare l'attività dello Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime Vulnerabili istituito presso la Procura della Repubblica;
 - b. avviare uno specifico progetto, con il coinvolgimento dell'Ordine degli psicologi del Lazio e dei Centri Antiviolenza presenti sul territorio, diretto a evitare la ritrattazione, il ridimensionamento o il ritiro della denuncia/querela da parte della donna, indotta a ciò da elementi esterni che ne alterano la scelta:
 - i. sostenendola nel suo ruolo processuale di persona offesa da uno o più reati, rilevando fattori e condizioni di vulnerabilità, attivando un sistema di supporto integrato al fine di evitare ulteriori condizioni di disagio (cfr. vittimizzazione secondaria),



- attivando un percorso diretto alla consapevolezza della sua libera autodeterminazione, allontanandosi da condizionamenti ambientale e familiari che tendono a impedirle scelte autonome,
- iii. attivando un percorso diretto a evitare la colpevolizzazione per la scelta di separarsi e denunciare il partner o ex partner violento anche nell'interesse dei figli che possono solo subire pregiudizi dalla presenza di un padre violento:
- c. fornire il supporto di competenza ai Magistrati del Gruppo di Lavoro della Procura di Tivoli che si occupano del contrasto alla violenza di genere e alla sezione di polizia giudiziaria istituita presso la Procura con le medesime finalità;
- d. curare i rapporti col progetto Codice Rosa avviato dalla ASL Roma 5;
- e. attuare nuove azioni, da modulare anche sulle criticità emerse dal report del territorio predisposto dalla Procura di Tivoli tra cui l'emersione del sommerso, disagio della donna, formazione ed informazione per le vittime, sensibilizzazione della comunità;
- f. implementare e sistematizzare la raccolta dati (scheda di rilevazione regionale);
- g. incrementare la formazione degli operatori del settore in una prospettiva di tutela della vittima del reato.

Art. 3 (Destinatari)

- 1. Il presente protocollo è rivolto:
 - a. alle vittime che possano essere considerate particolarmente vulnerabili, ai sensi degli artt. 90-quater e 351, comma 1-ter, c.p.p. e di tutte le disposizioni sovranazionali e nazionali;
 - b. alle vittime che, come previsto dal considerando n. 38 della citata Direttiva 2012/29/UE, si trovino «in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono»;

Art. 4 (Ambito territoriale)

1. Il presente protocollo si applica alla parte del territorio della ASL Roma 5 coincidente con quello di competenza della Procura della Repubblica di Tivoli.

Art. 5 (Ruolo delle parti)

- 1. Ai fini dell'attuazione del presente protocollo le parti assumono i seguenti impegni:
 - a. L'Azienda ASL Roma 5 si impegna a mettere a disposizione il proprio personale (psicologi), in proporzione ai compiti e alle attività del centro, assicurando, in particolare, attraverso l'applicazione dell'istituto del comando attivato tramite una selezione interna per l'avviamento dei percorsi delineati nell'art. 5 DCA n. 152/2014 che prevede, tra le Azioni da poter svolgere, quella di "stipulare protocolli di intesa interservizi interistituzionale che indichi la procedura descrittiva del percorso e delle modalità di reciproca integrazione degli operatori della rete" per la realizzazione di "interventi di prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di violenza di

R

A Violen

genere, nell'ambito di operatività integrate con i servizi socio-sanitari distrettuali, Presidi Ospedalieri/Aziende Ospedaliere, Enti Locali, Centri Antiviolenza, Case di Rifugio, Polizia di Stato, Carabinieri, Agenzie comunali, provinciali e regionali, Associazionismo del privato sociale. Il personale comandato presso lo Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime della Procura della Repubblica per le attività e finalità di cui all'art. 2 dovrà garantire, oltre che la necessaria formazione specifica acquisita nel settore, i requisiti di riservatezza valutati dalla Procura della Repubblica;

- b. La Procura della Repubblica di Tivoli si impegna a coordinare le azioni previste dall'art. 2 del presente protocollo coniugandole con la propria attività istituzionale;
- c. La Regione si impegna a:
- i. diffondere e divulgare il presente Protocollo e le azioni operative da esso derivanti sul territorio regionale mediante il proprio sito istituzionale;
- ii. informare, sensibilizzare e adottare un approccio congiunto sinergico ed efficace per la lotta ai comportamenti devianti generatori di violenza;
- iii. assicurare la partecipazione dei propri rappresentanti istituzionali e tecnicoamministrativi a momenti di confronto quali, tra l'altro, seminari di studio, convegni incontri tematici:
- iv. istituire tavoli tecnici al fine di concorrere all'individuazione di strategie di prevenzione e politiche di sostegno nonché per sviluppare progettualità condivise relative alle finalità del Protocollo".
- 2. Le parti si impegnano a tenersi costantemente aggiornate con riferimento a tutte le altre attività di cui all'articolo 2.

Art. 6 (Responsabili del progetto)

1. La Procura della Repubblica di Tivoli, l'ASL Roma 5 e la Regione Lazio nomineranno uno o più responsabili dell'attuazione del presente protocollo.

Art. 7 (Durata)

1. Il presente protocollo ha durata triennale, a decorrere dalla data della stipula, e sarà prorogato di diritto, per periodi ulteriori di un anno, se non disdetto, dalle parti, 15 giorni prima della scadenza.

Articolo 8 (Riservatezza)

1. Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Protocollo dovranno essere considerati come "informazioni riservate", ove qualificati come tali dalla Parte che li comunica. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Protocollo, salvo diverse pattuizioni, da formalizzarsi per iscritto. Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui dispone in virtù del presente Accordo.



2. Ciascuna parte, previa autorizzazione delle altre, si impegna, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, a comunicare che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Articolo 9 (Disposizioni finali)

- 1. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.
- 2. In conformità alle previsioni dell'art. 15 comma 2 bis L. 241/90 e dell'art. 24 D.lgs. 82/2005, l'accordo è sottoscritto con firma digitale.

Letto approvato e sottoscritto

Roma lì 24 giugno 2021

Procuratore della Repubblica di Tivoli Presidente della Regione Lazio

Direttore Generale ASL Roma 5

Francesco Menditto

Nicola Zingaretti

Giorgio Giulio Santonocito

